



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 164/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 17 novembre 2015 composta dai Magistrati:

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Dott. Mario PISCHEDDA  | Presidente                    |
| Dott. Massimo VALERO   | Primo referendario - relatore |
| Dott. Adriano GRIBAUDO | Primo referendario            |
| Dott. Cristiano BALDI  | Primo Referendario            |

Vista la richiesta di parere proveniente dal Vice-Sindaco del comune di **Novara**, con nota n. 61726 del 29.09.2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 02.10.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Massimo Valero;  
Udito il relatore;

### **PREMESSO CHE**

Il Vice-Sindaco del comune di Novara, con la nota in epigrafe, ha chiesto all'adita Sezione l'espressione di un parere in merito alla liquidazione dei compensi agli avvocati dipendenti dell'ente, esponendo su quanto segue:

- con delibere della Giunta comunale n. 308 del 19/09/2007 e n.31 del 27/01/2010 il Comune di Novara ha rispettivamente istituito l'ufficio avvocatura civica e adottato il relativo regolamento di funzionamento;
- la liquidazione dei compensi agli avvocati, non dirigenti, per sentenze favorevoli all'ente che hanno dato luogo all'incasso delle somme di risarcimento della causa dalla controparte, avviene anche in esercizi successivi a quello di deposito delle sentenze stesse ma con imputazione al fondo dell'anno in cui sono state previste;
- il Comune di Novara ha costituito per gli anni 2013 e 2014 il fondo avvocatura, nel rispetto del tetto retributivo individuale generale, sancito all'art. 23-ter della Legge n. 214/2011, nonché del tetto retributivo individuale specifico, posto dall'art 9 comma 7 della Legge n. 114/2014 e comunque già previsto nel regolamento interno in vigore sino al termine stabilito dall'art.9 comma 8 della Legge 114/2014. Per l'anno 2014, inoltre, il fondo costituito per i compensi agli avvocati per sentenze con compensazione delle spese legali, non supera il corrispondente stanziamento dell'anno 2013.

Tenuto conto che:

- decorsi i termini indicati dall'art. 9 comma 8 della Legge 114/2014, ad oggi non è ancora stato approvato il nuovo regolamento;
- sono state presentate parcelle professionali da parte degli avvocati interni conseguenti a sentenze favorevoli all'Ente depositate negli anni 2013 e 2014;
- i fondi all'uopo stanziati nel 2013 e nel 2014 risultano capienti per la copertura dei suddetti compensi,

il Vice-Sindaco chiede se:

- fermo restando l'anno di deposito delle sentenze, sia corretta la liquidazione con imputazione dei compensi ai fondi stanziati in ciascun anno di competenza e nei limiti del tetto retributivo individuale specifico per l'anno solare;
- sia corretto procedere alla liquidazione dei compensi relativi a sentenze favorevoli depositate nel periodo antecedente l'entrata in vigore della L.114/2014 pur in assenza di nuovo regolamento approvato ai sensi della L.114/2014;

- se siano liquidabili i compensi per sentenze favorevoli all'Ente depositate nel corso dell'anno 2015 e antecedenti la data di approvazione del nuovo regolamento dell'avvocatura interna;
- se per copertura di eventuali spese legali con somme vincolate dell'avanzo di amministrazione, menzionata nell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 aggiornato al decreto ministeriale 20 maggio 2015, si intenda ricomprendere gli incentivi agli avvocati interni dell'esercizio successivo.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che, nel caso provengano da un comune, il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.. Nella fattispecie in esame il quesito è stato posto dal Vice-Sindaco del comune che nel contesto della richiesta ha sottoscritto la nota "*per il Sindaco*", con ciò esprimendo implicitamente di operare nell'esercizio del potere di supplenza del titolare della carica di Primo cittadino.

Le richieste di parere firmate dal Vice-Sindaco possono ritenersi ammissibili, sotto il profilo soggettivo, in quanto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, essendo investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi (cfr. Cons. St. Sez. I, 14.6.2001, n. 501).

Comunque, anche nell'ipotesi in cui dall'atto emanato dal Vice-Sindaco non emerga espressamente, come nel caso di specie, il titolo che legittima l'esercizio della potestà vicaria, deve ritenersi operante la presunzione che tale esercizio sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 26.10.1998, n. 10605). In tal senso si è già espressa la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con pareri n. 16/2006, n. 27/2008 e n. 218/2014).

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli

obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

## **MERITO**

I quesiti in esame sono attinenti alla corretta modalità di liquidazione dei compensi agli avvocati del Comune alla luce della disciplina della materia recentemente introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge

11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

L'art. 9 (rubricato "*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici*") del suddetto decreto ha ulteriormente innovato la disciplina dei compensi professionali alle avvocature interne, già novellata con la legge di stabilità del 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 457, che stabiliva che per il triennio 2014 - 2016 le pubbliche amministrazioni, in caso di sentenze ad esse favorevoli, dovessero corrispondere ai dipendenti delle avvocature interne, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, solo il 75% dei compensi professionali con oneri a carico dell'ente (in caso di sentenza con compensazione delle spese) e l'87,5% (la riduzione del 75% si applicava solo sul 50% dei compensi) di quelli con oneri a carico della controparte (in caso di sentenza con vittoria delle spese).

Nella norma si stabiliva, inoltre, che la quota restante dovesse essere versata annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato da tutte le amministrazioni, tranne gli enti territoriali (ivi compresi gli enti locali e le Regioni) e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il predetto art. 9 così dispone:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e

procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

**6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.** Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

**8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.**

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica".

Occorre dapprima evidenziare che la precisazione contenuta nella richiesta di parere del Comune di Novara sulla qualifica non dirigenziale degli avvocati dell'ente non assume particolare rilievo sotto i profili in esame. È appena il caso di ricordare, infatti, che è nella stesura precedente alla conversione in legge che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 prevedeva compensi solo a favore degli avvocati con qualifica dirigenziale e solo per una quota minima (10%) delle somme effettivamente recuperate, a seguito di sentenze favorevoli con vittoria di spese e non con spese compensate o in caso di transazione.

Dunque la vigente disciplina prevede attualmente

1) la computabilità dei compensi professionali agli avvocati dei dipendenti pubblici nel limite retributivo ex art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 1);

2) in caso di sentenza favorevole (depositata dopo l'adeguamento dei regolamenti e contratti collettivi da effettuarsi entro il 25 settembre 2014) con vittoria, totale o parziale, di spese, le somme recuperate dalla controparte sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell'ente nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (comma 3, primo periodo), cioè con criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale e sulla puntualità negli adempimenti processuali (comma 5), "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo" (comma 7). La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3, secondo periodo). In assenza dell'adeguamento di regolamenti e contratti collettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi non possono essere corrisposti;

3) in caso di sentenza favorevole (depositata dopo il 26 giugno 2014) con compensazione integrale di spese (compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole), i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6) ed "in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo" (comma 7).

Sulla nuova disciplina della materia *de qua* è intervenuto il parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 49/PAR/2014 che ha proceduto ad effettuare una puntuale ricognizione della normativa vigente, evidenziandone i rapporti con la disciplina contrattuale di comparto e fornendo un primo orientamento interpretativo alla luce dei nuovi principi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011. Il richiamato parere

ha messo in evidenza, innanzitutto, che "la norma lascia alla contrattazione integrativa la competenza a determinare i criteri di riparto dei compensi, fermi restando tre tetti:

- il primo è quello retributivo individuale generale, per cui ai sensi dell'art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base alla norma estensiva dell'art. 1, commi 471 ss, della legge 147/2013, anche gli enti locali dovranno dare applicazione al DPCM 23 marzo 2012 (secondo le circolari esplicative 8/2012 e 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica) che ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di "chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con (...) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (...)" (art. 1, comma 471, l. 147/2013), in quello del primo presidente della Corte di cassazione, che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato fissato in € 240.000,00 a decorrere dal 1° maggio 2014. Negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese;
- il secondo è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio);
- il terzo è quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l'ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti.

In secondo luogo, la normativa de qua non ha innovato rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva in tema di trattamento economico accessorio, per cui per i principi di trasparenza ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati interni dell'ente continuano a transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. e) e 37 del CCNL 23 dicembre 1999 (norma quest'ultima che congiuntamente a quella dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 appare superata dalle nuove previsioni legislative) o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999 per il personale non dirigente.

Peraltro, la disposizione de qua è in linea con quanto previsto fino al 31 dicembre 2014 (non più prorogato) dall'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010

convertito in legge 122/2010, in merito al blocco della contrattazione integrativa, blocco nel quale rientravano questi compensi, essendone esclusi, in virtù della deliberazione n. 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011 delle Sezioni riunite, solo quelli "derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio".

Inoltre, deve precisarsi che la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea.

Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui "l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".

Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h).

Detti principi, dettagliati nella vigenza del bilancio armonizzato, erano già presenti tra i principi contabili approvati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e condensati nel P.C. 3 par. 65, secondo il quale "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".

Ulteriore considerazione è che il limite si applica ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, 1° periodo, dell'art. 9 del DL 90/2014, per cui, di converso, lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per sentenze depositate anteriormente a quella data".

In tema di disciplina dei compensi all'avvocatura di un ente locale è intervenuto anche il motivato avviso n. 12/2015 della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, vertente, fra l'altro, sulla possibilità di corrispondere i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente anche relativamente a sentenze depositate in data anteriore all'adozione del Regolamento disciplinante le modalità della detta corresponsione. In tale ipotesi la Sezione ha ritenuto che, pur essendo la detta corresponsione (e il correlato diritto dell'avvocato dipendente) direttamente discendente dalla fonte normativa statale (il R.D. n. 1578/1933) e dalla fonte contrattuale, l'atto normativo interno - il Regolamento, appunto - detta le

concrete modalità e la misura attraverso le quali sarà possibile procedere alla detta corresponsione, integrando per tale via la disciplina astrattamente prevista dalle fonti sovraordinate. Se così è, ha affermato la Sezione, pare problematico ipotizzare una liquidazione dei compensi allorché il procedimento di formazione della disciplina della relativa corresponsione non sia stato ancora perfezionato dall'Ente e dunque prevedere siccome conforme alla normativa complessivamente rilevante nella materia *de qua* un'attribuzione di compensi riferentisi a sentenze depositate in epoca anteriore al prescritto Regolamento.

Tanto premesso in ordine all'attuale disciplina della materia ed alle interpretazioni della stessa sinora fornite dalla magistratura contabile, si possono esaminare i singoli quesiti posti nella richiesta di parere del Comune di Novara, che evidenziano, quale presupposto, l'attuale assenza di adeguamento del regolamento comunale in materia nel termine previsto dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 90/2014.

Con il **primo quesito** si chiede se, fermo restando l'anno di deposito delle sentenze, sia corretta la liquidazione con imputazione dei compensi ai fondi stanziati in ciascun anno di competenza e nei limiti del tetto retributivo individuale specifico per l'anno solare. A tale quesito, poiché la nuova normativa non risulta interferire con la questione posta dall'Amministrazione, che pertanto dovrà seguire le ordinarie regole di imputazione dei compensi, può darsi risposta affermativa; con l'avvertenza che, naturalmente, le somme stanziate relativamente alle sentenze 2013 e 2014 andranno erogate nei limiti del tetto retributivo individuale specifico per ciascun anno solare.

Per gli stessi motivi può darsi risposta affermativa al **secondo quesito**, con cui si chiede se sia corretto procedere alla liquidazione dei compensi relativi a sentenze favorevoli depositate nel periodo antecedente l'entrata in vigore della L.114/2014, posto che, anche in questo caso, la normativa intervenuta non incide sulle situazioni consolidate antecedentemente a tale data.

Con il **terzo quesito** si chiede se siano liquidabili i compensi per sentenze favorevoli all'Ente depositate nel corso dell'anno 2015 e antecedenti la data di approvazione del nuovo regolamento dell'avvocatura interna. In questo caso, sembra di tutta evidenza ostativa alla liquidazione la previsione di cui all'art. 9, comma 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, sopra riportata. Tale disposizione vieta in modo esplicito, in caso di mancata adozione del regolamento, l'erogazione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti. Peraltro, come è già stato messo in luce dal motivato avviso n. 12/2015 della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, il regolamento in questione si rende necessario per la fissazione dei criteri in assenza dei quali non vi sarebbero dei validi riferimenti aggiornati per il riparto dei compensi. Deve comunque essere rilevato che la mancata adozione (o aggiornamento) del regolamento in discorso da parte dell'Ente locale costituisce un chiaro inadempimento del preciso precetto legislativo contenuto

nel richiamato D.L. n. 90/2014, che fa sorgere un divieto che, nel caso prospettato nel quesito, si ripercuote a danno degli avvocati dipendenti. Questi ultimi, tuttavia, da un punto di vista contrattuale, hanno pieno diritto a percepire quella parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui prestano attività di assistenza e rappresentanza. Del resto è pacifica la natura retributiva dei compensi professionali degli avvocati dipendenti, che hanno diritto, oltre allo stipendio tabellare, anche ad una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi che determina il trattamento economico complessivo. Infatti la spettanza di tale voce retributiva è prevista dall'art. 27 CCNL del 14.9.2000 (che replica in modo quasi identico l'art. 37 del CCCNL 23.12.1999 per il personale dirigenziale) secondo cui: *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578"*.

Una volta adottato il regolamento, rimediando così alla protratta inerzia dell'Amministrazione, l'ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione.

Con il **quarto quesito** si chiede se per copertura di eventuali spese legali con somme vincolate dell'avanzo di amministrazione, menzionata nell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 aggiornato al decreto ministeriale 20 maggio 2015, si intenda ricomprendere gli incentivi agli avvocati interni dell'esercizio successivo.

Nel menzionato Allegato 4/2 è previsto che *"Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie **per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti**, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali **spese legali**. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.*

Attesa la chiarezza del testo normativo sopra riportato, non è dato comprendere il dubbio interpretativo posto dall'ente richiedente il parere.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 17 novembre 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente  
F.to dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 20/11/2015  
Il Funzionario Preposto  
F.to dott. Federico Sola